



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 febbraio 2015, n. 54

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare (pietra ornamentale) sita in località "Senapo o Caggiula" del Comune di Alessano (Le), in catasto al foglio 17 part.IIa 14 per una superficie di ha 1.19.80, in ampliamento alle particelle 4, 6 e 88 dello stesso foglio di ha 1.74.90, già autorizzate con Decreto dell'Assessore all'ICA n. 19/Min/Dec/97 del 16-04-1997, per una superficie complessiva di ha 2.94.70. Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi con sede legale in Alessano (Le) alla Via Ugo Baglivo n. 16/A.

L'anno 2015, addì 16 del mese di Febbraio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25-11-2014, n. 2463 ricognizione ai sensi dell'art.1 della l.r. 19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”, con la quale è stato soppresso il CTRAE.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 09 del 30-01-2015 sottoscritta dai Funzionari istruttori dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza agli atti di questo Ufficio al prot. n. 1765 del 19-01-2012, la Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi, ha presentato istanza e progetto, integrati con nota agli atti di questo Ufficio al prot. n. 1887 del 28-02-2014, per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione per la cava di calcare (pietra ornamentale) sita in località “Senapo o Caggiula” del Comune di Alessano (Le), in catasto al foglio 17 part.lla 14 per una superficie di ha 1.19.80, in ampliamento alle particelle 4, 6 e 88 dello stesso foglio di ha 1.74.90, già autorizzate con Decreto dell'Assessore all'ICA n. 19/Min/Dec/97 del 16-04-1997, per una superficie complessiva di ha 2.94.70;

2. con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 19/Min del 16-04-1997, la Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, alla coltivazione mineraria per la cava di calcare (pietra ornamentale) sita in località “Senapo o Gaggiula” del Comune di Alessano, per le part.ile 4, 6 e 88 del foglio 17, fino al 26-06-2007;

3. con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive n. 66 del 11-07-2008, l'autorizzazione alla coltivazione della cava sita in località “Senapo o Caggiula” in agro di Alessano (Le), veniva prorogata fino al 10-07-2016;

4. con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 1234 del 29-01-2015, la Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi, ha presentato regolare contratto di affitto, per le part.ile interessate dall'attività estrattiva, registrato all'Agenzia delle Entrate di Maglie il 29-01-2015 al n. 103 Mod. 3 a;

5. con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 1234 del 29-01-2015, la Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi, ha presentato, come prescritto dall'Autorità di Bacino della Puglia, un piano di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei

mezzi interessati dall'attività della cava, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza della cava;

Gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 5390 del 04-04-2013, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Alessano, ha trasmesso il parere favorevole per l'ampliamento della cava, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 e l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Alessano (Le), dal 27-12-2011 al 11-01-2012, che durante tale periodo non sono pervenute opposizioni;

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Alessano (Le), con nota prot. n. 1155 del 01-02-2013, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 1066 del 28-01-2015, ha trasmesso il parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposta dalla Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi, riguardanti l'ampliamento alla coltivazione di cava sita in località "Senapo o Caggiula" in agro di Alessano (Le) in catasto al foglio 17 part.ile 4, 6, 88 e 14, espresso con Determinazione del Responsabile n. 26 del 01-02-2013;

Il Responsabile del Procedimento dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste Ufficio di Lecce, con nota del 15-02-2013 prot. 3826, ha comunicato che il territorio ricadente nel Comune di Alessano (Le) non è gravato da vincolo idrogeologico;

Il Dirigente dell'Ufficio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 3391 del 26-03-2013, ha comunicato che i terreni interessati non risultano gravati da Uso Civico;

La Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, con nota n. 4209 del 14-03-2013, ha comunicato l'assenza di elementi di natura archeologica, nell'esprimere parere favorevole al richiesto ampliamento, questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 42/2004 prescrive che in caso si rinvenimenti di natura archeologica (nel corso dello splateamento della superficie dell'area di cava) la Ditta richiedente sospenda immediatamente i lavori dandone contestuale comunicazione al Centro Operativo di Lecce di questa Soprintendenza;

L'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 11477 del 03-09-2013 ha comunicato che dall'esame della documentazione allegata, l'area oggetto di istanza risulta in testata di un reticolo definito dalla Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia.

Tutto ciò premesso, questa Autorità ritiene non sussistono, al momento condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) vigente sul territorio. Tuttavia, in considerazione di quanto argomentato in premessa, risulta opportuno provvedere alla messa in esercizio di un sistema di pre-allertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi interessati dall'attività della cava, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza della cava;

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per le province di Lecce Brindisi e Taranto, con nota n. 13836 del 02-10-2014, ha comunicato che "l'area oggetto dell'intervento di ampliamento non è interessata da vincoli di cui alla Parte Seconda e alla Parte Terza del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, con atto Dirigenziale n. 53 del 25-03-2014, ha rilasciato ai sensi dell'allegato 3 delle NTA del PUTT/P, verificato il non contrasto con la disciplina del PPTR alla Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi, relativamente al progetto di ampliamento di cava di calcare in località "Senapo o Caggiula" nel Comune di Alessano (Le) come da elaborati in atti, l'autorizzazione paesaggistica, con le sotto elencate prescrizioni:

1. l'ampliamento non dovrà interessare l'area annessa al bosco;
2. dovrà essere garantita la salvaguardia e il mantenimento dei "beni diffusi nel paesaggio agrario" (muretti a secco presenti lungo il perimetro del lotto d'intervento e la "pacchiana" posta a nord della p.lla 14);
3. ad integrazione del punto precedente, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere messa a dimora,

perimetralmente al ciglio di cava una siepe a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti visivi e quelli rivenienti dalla propagazione delle polveri;

4. gli eventuali alberi d'ulivo da spiantare ai fini dell'attuazione dell'intervento, fermo restando le autorizzazioni di legge per detta operazione da parte degli uffici competenti, dovranno essere reimpiantati principalmente nell'area dove si sta operando il recupero ambientale della cava esistente, fermo restando altresì che per gli stessi valgono le disposizioni di cui alla Legge 144/51 e, qualora di valore monumentale, le disposizioni di cui alla L.R. 14/2007 ss.mm.ii.;

5. l'altezza dei cumuli di detriti, derivanti dai cicli di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento;

6. dovranno essere adottate nel corso dei lavori adeguate misure per la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava, non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo ed impedire corrivazioni verso l'esterno dell'area di cava;

7. le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con il ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi;

8. ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto, che dovrà interessare l'area di cava attualmente esistente ed i relativi cumuli, dovrà tendere ad omogeneizzare, dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo utilizzando per il riempimento della predetta depressione sia tutti i materiali inerti di risulta che il terreno vegetale derivanti dai lavori di coltivazione;

9. i lavori di riambientazione dovranno essere eseguiti, per quanto possibile, contestualmente ai lavori di coltivazione sulle aree dove risulta definitivamente cessata l'attività estrattiva secondo le previsioni del progetto di recupero presentato.

Considerato che:

l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;

l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;

La Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ing. Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 6227 del 30-04-2014, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;

l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito  
DETERMINA

1. Autorizzare l'ampliamento, fino al 31-12-2028, alla Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi, alla coltivazione della cava di calcare (pietra ornamentale) sita in località "Senapo o Caggiula" del Comune di Alessano (Le), in catasto al foglio 17 part.IIa 14 per una superficie di ha 1.19.80, in ampliamento alle particelle 4, 6 e 88 dello stesso foglio di ha 1.74.90, già autorizzate con Decreto dell'Assessore all'ICA n. 19/Min/Dec/97 del 16-04-1997, per una superficie complessiva di ha 2.94.70.

L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da n. XVIII vertici da individuarsi con altrettanti piastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastrino da I a XVIII così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dagli Enti sopra citati, dal Decreto di autorizzazione dell'Assessore all'I.C.A. n.19/Min del 16-04-1997, dalla Determinazione di proroga del Dirigente n. 66 del 11-07-2008, che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

3. prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 1765 del 19-01-2012;

c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti,

- all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 60.000,00 (Sessantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale e comunque non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i. Il presente provvedimento è valido fino al 31-12-2028, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
  - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
  - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R.

128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia Ditta ARTE IN PIETRA di Amico Gianluigi, con sede legale in Alessano (Le) alla Via Ugo baglivo n. 16/A e al Sindaco del Comune di Alessano (Le)
- Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente

Dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons

---